

Costituzione
della
Comunità Evangelica Riformata
di
Brusio

del 1° gennaio 2022

1. Disposizioni generali

Art. 1	<p>¹ La Comunità evangelica di Brusio riunisce coloro i quali si riconoscono nella presente Costituzione.</p> <p>² La Comunità evangelica di Brusio si fonda su Dio e sull'evangelo di Gesù Cristo, la sua forza liberatrice e la sua guida. È nata dalla Riforma e si rinnova costantemente attraverso il dialogo con la Parola di Dio contenuta nella Bibbia e con la società.</p>	Norme fondamentali
Art. 2	<p>¹ La Comunità evangelica riformata di Brusio trasmette il messaggio biblico, presta attenzione alle preoccupazioni e alle domande delle persone e le accompagna nella ricerca di senso e orientamento.</p> <p>² La Comunità realizza questa missione attraverso la preghiera, la celebrazione, l'insegnamento e la formazione. In particolare, celebra il culto e i due sacramenti del battesimo e della Cena del Signore. È solidale con tutte le persone che sono svantaggiate e che sperimentano la sofferenza. Si impegna a favore della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.</p>	Compito
Art.3	La Comunità evangelica riformata di Brusio è una Comunità della Chiesa evangelica riformata grigionese.	Appartenenza alla Chiesa Cantonale
Art. 4	<p>¹ La Comunità evangelica riformata di Brusio fa parte della Regione ecclesiastica Bernina-Maloja.</p> <p>² Delega due membri all'assemblea regionale. La durata del mandato è di quattro anni. Le delegate i delegati sono rieleggibili.</p>	Appartenenza alla Regione ecclesiastica
Art. 5	<p>¹ Considerato membro della Comunità evangelica riformata ogni persona domiciliata nel Comune di Brusio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La cui adesione è dichiarata dai genitori alla nascita o è dichiarata entro il compimento dei 16 anni, b) che si trasferisce a Brusio quale membro di una Chiesa evangelica, c) che dichiara al Concistoro il proprio desiderio di adesione. <p>² L'uscita dalla Comunità e dalla Chiesa cantonale avviene mediante comunicazione scritta al Concistoro.</p>	Membri della Comunità
Art. 6	Hanno diritto di voto e di elezione tutti membri che hanno compiuto 16 anni. Il diritto di eleggibilità si ottiene al compimento dei 18 anni.	Diritto di voto e di elezione
Art. 7	<p>Gli organi della Comunità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea di Chiesa 2. Il Concistoro (Consiglio di Chiesa) 3. L'ufficio parrocchiale 4. L'ufficio di revisione. 	Organi

Art. 8	<p>¹ Tutti i membri della Comunità contribuiscono congiuntamente in base alle proprie possibilità, doti e formazione alla vita della Chiesa.</p> <p>² I membri del Concistoro e dell'ufficio parrocchiale provvedono alla creazione di servizi comunitari e conducono congiuntamente la Comunità.</p>	Conduzione comune della Comunità
---------------	---	---

2. L'Assemblea

Art. 9	Un'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno in primavera per l'approvazione del consuntivo e in autunno per l'approvazione del preventivo.	Assemblea ordinaria
Art. 10	<p>¹ Un'Assemblea straordinaria è convocata dal Concistoro ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.</p> <p>² Un decimo degli aventi diritto di voto può pretenderne, per iscritto, la convocazione di un'Assemblea entro tre mesi, indicando l'oggetto da discutere.</p>	Assemblea straordinaria
Art. 11	<p>¹ L'Assemblea di Chiesa è convocata dal Concistoro almeno 10 giorni prima che essa abbia luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno; deve essere comunicata per mezzo di un invio postale o pubblicata sul sito internet della Comunità.</p> <p>² Il Concistoro prepara l'Assemblea e presenta una proposta per ogni punto dell'ordine del giorno. Per affari importanti, elabora un messaggio, allegato alla convocazione, indirizzato agli aventi diritto di voto.</p> <p>³ Le decisioni prese da un'assemblea convocata correttamente sono valide.</p>	Convocazione, preparazione, numero legale

Art. 12	<p>L'Assemblea ha le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. emanazione e modifica della Costituzione; 2. emanazione e modifica dei regolamenti; 3. nomina e destituzione del/della presidente e degli altri membri del Concistoro; 4. nomina dell'ufficio di revisione; 5. nomina dei delegati da inviare all'assemblea della regione ecclesiastica; 6. nomina e destituzione del pastore / pastora; 7. approvazione del rapporto di gestione del Concistoro e dell'ufficio pastorale; 8. approvazione del consuntivo annuale; 9. determinazione del preventivo e del tasso fiscale; 10. decisione in merito a uscite che superano il preventivo dell'anno in corso; 11. decisione in merito a iniziative e proposte all'interno della Comunità; 12. decisione relative all'appartenenza ad una Regione ecclesiastica; 13. decisioni concernenti la fusione con un'altra Comunità; 14. proposte da inoltrare alla Regione ecclesiastica o del Consiglio ecclesiastico; 15. altri compiti attribuiti alla Comunità da leggi della Chiesa cantonale; 16. decisione in merito ad altre proposte sottoposte all'Assemblea dal Concistoro. 	Competenze
Art. 13	<p>¹ Nelle votazioni ed elezioni decide la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. In caso di parità di voti: nelle votazioni la proposta viene respinta; nelle elezioni decide un secondo scrutinio segreto, in seguito la sorte.</p> <p>² Le votazioni dell'Assemblea e le nomine avvengono per alzata di mano, eccetto quelle per cui un membro votante chiede lo scrutinio segreto.</p>	Processo decisionale
Art. 14	<p>¹ Durante l'Assemblea ogni membro avente diritto di voto può richiedere informazioni in merito a una questione della Comunità.</p> <p>² La risposta deve essere data dal Concistoro al più tardi durante l'Assemblea successiva.</p> <p>³ Il rilascio dell'informazione può essere rinviato od omissso se vi si oppongono importanti interessi della Comunità o di terzi.</p>	Diritto d'informazione

Art. 15	<p>¹ Ogni membro avente diritto di voto può richiedere la messa all'ordine del giorno di un oggetto particolare. Una tale richiesta deve essere inoltrata in iscritto al Concistoro: prima dell'Assemblea.</p> <p>² In occasione di un'Assemblea della Comunità, ogni membro avente diritto di voto può presentare una proposta relativa ad un oggetto che non figura all'ordine del giorno. Se una simile proposta viene dichiarata rilevante, il Concistoro deve presentare la sua presa di posizione ed eventualmente una proposta, di regola in occasione dell'Assemblea successiva. Se la proposta viene votata durante la stessa Assemblea è necessaria la maggioranza di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.</p>	Diritto di proposta
Art. 16	<p>¹ 10 aventi diritto di voto possono chiedere che l'Assemblea si occupi di una questione che rientra nelle sue competenze. L'iniziativa può essere presentata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato.</p> <p>² Il Concistoro dichiara nulle le iniziative non conformi al diritto.</p> <p>³ In tempo utile per l'Assemblea successiva, il Concistoro sottopone alla stessa ogni iniziativa approvata, insieme alla propria presa di posizione ed eventualmente un controprogetto.</p>	Iniziativa popolare

3. Il Concistoro

Art. 17	<p>¹ Il Concistoro è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea ed il Pastore per una legislatura di quattro anni. La loro rielezione è ammessa.</p> <p>² Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Per il resto, il Concistoro si costituisce da solo con l'elezione di un vicepresidente, un attuario e un economo; altri membri possono essere incaricati di compiti particolari.</p> <p>³ Prende e difende le proprie decisioni in base al principio di collegialità</p> <p>⁴ L'ufficio pastorale è rappresentato con voto consultivo.</p>	Composizione
Art. 18	<p>¹ Il Concistoro si riunisce regolarmente su invito del Presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Una riunione deve essere indetta anche su richiesta della maggioranza dei membri.</p> <p>² Il Concistoro è in numero legale se è presente la maggioranza dei membri.</p>	Convocazione, numero legale
Art. 19	<p>¹ Il Concistoro è l'organo esecutivo della Comunità. Esso promuove la vita della chiesa. È responsabile per tutte le questioni per le quali non è competente un'altra autorità in base a disposizioni particolari.</p> <p>² Il Concistoro ha in particolare le seguenti competenze:</p>	Competenze

	<ol style="list-style-type: none"> 1. esecuzione degli atti legislativi e delle decisioni della Comunità; 2. emanazione di disposizioni esecutive come pure del suo regolamento organico; 3. preparazione delle trattande e convocazione dell'Assemblea; 4. preparazione della nomina di pastori o pastore; 5. organizzazione di supplenze in caso di vacanza dell'ufficio pastorale; 6. assunzione e licenziamento di altri/e collaboratori/trici; 7. regolamentazione dei rapporti d'impiego nel quadro delle prescrizioni della Chiesa cantonale 8. promozione della creazione di servizi comunitari e approvazione di eventi, manifestazioni e progetti ecclesiastici; 9. responsabilità per l'insegnamento religioso nella scuola pubblica; 10. supervisione della preparazione alla confermazione e decisione in merito all'ammissione alla confermazione in casi di dubbio; 11. predisposizione del piano delle collette, relativo alle date per le quali non ci sono indicazioni da parte della Chiesa cantonale; 12. direzione e sostegno dei/delle collaboratori/trici nominati/e, impiegati/e o volontari/e; 13. responsabilità per la gestione finanziaria del patrimonio comunitario e dei beni immobiliari; 14. decisione su spese non preventivate fino a Fr. 3'000.-- 15. responsabilità per la gestione dell'archivio della Comunità; 16. collaborazione nell'esecuzione di atti legislativi e decisioni della Chiesa cantonale; 17. rappresentanza della Comunità di fronte a terzi; 18. garanzia del flusso di informazioni tra Comunità e Regione ecclesiastica; 19. presentazione di domande da sottoporre alla Regione ecclesiastica o del Consiglio ecclesiastico cantonale; 	
--	--	--

4. L'ufficio parrocchiale

<p>Art. 20</p>	<p>¹ L'ufficio parrocchiale è tenuto dal pastore o dalla pastora nominato/a e dagli/dalle incaricati/e provvisori/e assunti/e.</p> <p>² Esso esercita il suo ufficio al servizio della Comunità e adempie il suo compito di predicazione, formazione, assistenza spirituale, diaconia e creazione di servizi comunitari in base alla Costituzione della Chiesa evangelica riformata grigionese e nei limiti delle disposizioni di legge. L'ufficio parrocchiale collabora con il Concistoro e gli altri collaboratori della Comunità.</p>	<p>Composizione e mandato</p> <p>L'ho messo al singolare (ufficio parrocchiale come una unità singola)</p>
-----------------------	---	--

5. L'ufficio di revisione

Art. 21	<p>¹ L'ufficio di revisione è composto da due revisori. Viene nominato dall'Assemblea per una legislatura di 4 anni. I revisori possono essere rieletti.</p> <p>² L'ufficio di revisione verifica l'intera contabilità della Comunità, riferisce ogni anno al Concistoro e all'Assemblea e presenta la proposta di scarico. Può ricorrere all'aiuto di un servizio specializzato esterno.</p> <p>³ Gli organi e i /le collaboratori/trici della Comunità sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Sono fatte salve le disposizioni relative al segreto d'ufficio o professionale e alla relativa liberazione.</p>	Compito, composizione
----------------	--	----------------------------------

6. Altri/e collaboratori/trici

Art. 22	<p>¹ Altri/e collaboratori/trici vengono assunti/e oppure impiegati/e come volontari/e. Dispongono dell'idoneità personale e specialistica necessaria per il loro lavoro.</p> <p>² Condizioni di assunzione e compiti vengono fissati in contratti di lavoro scritti, nel quadro del diritto della Chiesa cantonale.</p>	Dipendenti, volontari
----------------	--	----------------------------------

7. Ordinamento finanziario

Art. 23	<p>¹ La Comunità si finanzia in particolare attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none">1. gettiti fiscali;2. redditi patrimoniali;3. donazioni, legati e contributi di terzi;4. sussidi della perequazione finanziaria;5. sussidi della Chiesa cantonale. <p>² La gestione finanziaria avviene secondo i principi di legalità, equilibrio ed efficacia.</p> <p>³ La Comunità riscuote delle imposte in conformità al diritto cantonale.</p>	Raccolta di fondi
----------------	---	--------------------------

8. Disposizioni finali e transitorie

Art. 24	¹ La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2022, dopo l'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio ecclesiastico. ² Contemporaneamente viene abrogata la Costituzione della Comunità evangelica riformata di Brusio del 29.8.1982.	Entrata in vigore
Art. 25	¹ I membri del Concistoro e dell'ufficio di revisione rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso, cioè fino al 31 dicembre 2023.	Disposizione transitoria

Approvato dall'Assemblea di Chiesa del 01.11.2021

Per il Consiglio di Chiesa:

Pietro Misani



L'attuaria:

Ruth Pola



Approvato dal Consiglio ecclesiastico il XX.XX.2021

13. JAN. 2022

La Presidente:

Erika Cahenzli



L'attuario:

Peter Urs Wydler

